

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

#### Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

**FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI** è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web [www.fidimpresaitalia.it](http://www.fidimpresaitalia.it), e-mail [info@fidimpresaitalia.it](mailto:info@fidimpresaitalia.it), iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative (di seguito Confidi).

#### Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome e Cognome:

Dipendente/collaboratore di Fidimpresa Italia scpa – sede di  
Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n.  
Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n.

Indirizzo

Email

Telefono

Il sottoscritto (nome e cognome del Fideiussore)

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;
- il presente foglio informativo, composto di n. 3 pagine.

Luogo e Data

Firma

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

#### Sezione II - Caratteristiche della fideiussione specifica rilasciata e principali rischi dell'operazione

La **fideiussione specifica** è il contratto in base al quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente e con tutto il suo patrimonio verso il creditore (beneficiario/Confidi), garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui, derivante da una specifica operazione creditizia assunta verso Confidi dal Cliente/socio quale debitore principale.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

La fideiussione specifica prevede la solidarietà e indivisibilità fra fideiussori, anche per i successori e gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, del fideiussore stesso.

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata a favore del Confidi nell'interesse del debitore principale medesimo.

Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte del Confidi.

#### Rischi:

- il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Confidi le somme che lo stesso Confidi/beneficiario deve restituire quando il pagamento effettuato dal debitore principale risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della fideiussione).

#### Sezione III – Condizioni economiche

Le condizioni economiche applicate al fideiussore sono qui di seguito riportate:

- Interessi di mora
- Comunicazioni periodiche obbligatorie: gratuite

#### Sezione IV – Sintesi dei principali diritti ed obblighi del fideiussore

##### ***Diritto di recesso***

Il Fideiussore non potrà esercitare il diritto di recesso fino a quando ogni ragione di credito del/i Beneficiario/i non sia stata integralmente soddisfatta.

##### ***Tempi massimi per la chiusura del rapporto***

La fideiussione ha e manterrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia o altro diritto, già esistente o che dovesse sorgere a favore del Beneficiario/i nell'interesse del debitore medesimo. La Fideiussione conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o cessare, anche per fatto del/i Beneficiario/i, in espressa deroga all'art. 1955 cod. civ.

La garanzia prestata rimane valida sino all'emissione da parte del Confidi di specifico atto liberatorio che potrà avvenire solo dopo l'estinzione dell'obbligazione principale garantita.

Il fideiussore non può recedere dalla garanzia nel corso della operazione. La garanzia rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata dal Confidi al fideiussore e quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi.

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

#### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Fideiussore può presentare reclamo secondo una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale n. 206 – 00155 Roma";
- via fax al numero 06 84499316;
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [reclami@fidimpresaitalia.it](mailto:reclami@fidimpresaitalia.it) o [reclami.fidimpresa@legalmail.it](mailto:reclami.fidimpresa@legalmail.it);
- brevi manu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Fideiussore, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al Fideiussore deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere il reclamo; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il Fideiussore sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>1</sup>. Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti/soci, presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.fidimpresaitalia.it](http://www.fidimpresaitalia.it), le guide relative all'accesso all'ABF.

In alternativa, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente/socio e il Confidi possono ricorrere alternativamente a:

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

#### **Invio della corrispondenza**

Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del fideiussore dirette al Confidi sono inviate al Confidi a mezzo raccomandata A/R a "Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA" e/o posta elettronica certificata a [fidimpresaitalia@legalmail.it](mailto:fidimpresaitalia@legalmail.it).

L'invio al fideiussore di lettere, eventuali notifiche e altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto con raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati dal fideiussore nell'atto di rilascio fideiussione. Oltre alla comunicazione annuale obbligatoria da fornire su richiesta al fideiussore, il Confidi è comunque tenuto a comunicare allo stesso l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad esso risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

#### **Segnalazione della garanzia**

Il fideiussore autorizza espressamente l'intermediario a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

### Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Banche o altri Intermediari finanziari:** le banche e gli altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

**Beneficiario/i:** soggetto nel cui interesse viene rilasciata la fideiussione. Quindi, nel caso di specie, il Confidi e, in caso di co-

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

finanziamento, altro Ente co-finanziatore.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Cliente/socio:** soggetto cui il Confidi eroga il finanziamento e/o la garanzia. I Clienti/soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa o lavoro autonomo, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa sui Confidi e dallo statuto.

**Debitore principale:** persona fisica o giuridica di cui il fideiussore garantisce l'adempimento (Cliente/socio del Confidi).

**Fideiussore:** la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il Debitore principale (Cliente/socio del Confidi), a garantire il pagamento di quest'ultimo in favore del Beneficiario (il Confidi).

**Interessi di mora:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l'importo dovuto dall'impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo.

**Offerta fuori sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio del Confidi:** le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.